



“EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

Fase I - STUDI

A 1.2
ANALISI DEL QUADRO
PIANIFICATORIO E
PROGRAMMATORIO
- ALLEGATO I

Italia

The logo for 'enplan' is displayed on a light gray background. The word 'enplan' is written in a lowercase, sans-serif font. The letters 'en' are orange, and the letters 'plan' are blue.



INDICE

PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI IN ITALIA

3

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI	3
1.1. <i>Piano Territoriale Regionale</i>	<i>3</i>
1.2. <i>Piano Territoriale Paesistico.....</i>	<i>5</i>
1.3. <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....</i>	<i>7</i>
1.4. <i>Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana</i>	<i>9</i>
2. URBANISTICI GENERALI	11
2.1 <i>Piano Regolatore Generale Intercomunale.....</i>	<i>11</i>
2.2. <i>Piano Regolatore Generale</i>	<i>13</i>
2.3. <i>Piano Regolatore Portuale</i>	<i>15</i>
3. URBANISTICI ATTUATIVI.....	18
3.1. <i>Piano Particolareggiato</i>	<i>18</i>
3.2. <i>Piano di Lottizzazione.....</i>	<i>20</i>
3.3 <i>Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (Piano di Zona)</i>	<i>22</i>
3.4. <i>Piano per gli Insediamenti Produttivi.....</i>	<i>24</i>
3.5. <i>Piano di Recupero.....</i>	<i>26</i>
4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	28
4.1. <i>Programma Pluriennale di Attuazione</i>	<i>28</i>
4.2. <i>Programma di Recupero Urbano.....</i>	<i>31</i>
4.3. <i>Programma di Riqualificazione Urbana</i>	<i>34</i>

4.4. Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio.....	37
4.5. Programma Integrato di Intervento.....	41
4.6. Accordo di Programma Quadro	43
4.7. Contratto di Programma.....	47
4.8. Contratto d'Area.....	53
4.9. Patto Territoriale	58
4.10. Intesa Istituzionale di Programma.....	64

PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE IN ITALIA 67

5. AGRICOLTURA	67
5.1. <i>Piano Agricolo Nazionale.....</i>	<i>67</i>
5.2. <i>Piano di Riordino Fondiario.....</i>	<i>69</i>
6. FORESTE E INCENDI	73
6.1. <i>Piano Nazionale Foreste</i>	<i>73</i>
6.2. <i>Piano di Assestamento Forestale</i>	<i>75</i>
6.3. <i>Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi</i>	<i>78</i>
7.CACCIA E PESCA.....	81
7.1. <i>Piano Faunistico Venatorio Regionale</i>	<i>81</i>
7.2. <i>Piano Faunistico Venatorio Provinciale</i>	<i>83</i>
7.3. <i>Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura</i>	<i>86</i>
7.4. <i>Piano per la Razionalizzazione e lo Sviluppo della Pesca Marittima.....</i>	<i>90</i>
8. MOBILITÀ E TRASPORTO	93
8.1. <i>Piano Nazionale della Sicurezza Stradale</i>	<i>93</i>
8.2. <i>Piano Generale di Trasporti e della Logistica</i>	<i>95</i>
8.3. <i>Piano Regionale dei Trasporti</i>	<i>99</i>



8.4. Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale.....	102
8.5. Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana.....	104
8.6. Piano Urbano del Traffico.....	106
8.7. Piano Urbano della Mobilità.....	110
8.8. Programma Urbano dei Parcheggi.....	113
8.9. Programma della Rete Ciclopedonale.....	115
9. ENERGIA.....	117
9.1. Piano Energetico Nazionale in Materia di Uso Razionale dell'Energia, di Risparmio Energetico e di Sviluppo delle Fonti Rinnovabili di Energia.....	117
9.2. Programma Triennale di Sviluppo Sostenibile della Rete di Trasmissione.....	120
10. TELECOMUNICAZIONI.....	122
10.1. Piano Nazionale delle Frequenze.....	122
11. INDUSTRIA.....	124
11.1. Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale.....	124
12. SERVIZI E COMMERCIO.....	126
12.1. Programma delle Strutture di Vendita.....	126
12.2. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo.....	129
13. ACQUA.....	132
13.1. Piano Generale di Risanamento delle Acque (o Piano Nazionale di Risanamento delle Acque).....	132
13.2. Piano di Tutela delle Acque.....	135
14. ARIA.....	138
14.1. Piano di Risanamento e di Tutela della Qualità dell'Aria.....	138
14.2. Piano Regionale Triennale di Intervento per la Bonifica dell'Inquinamento Acustico.....	142
14.3. Piano di Risanamento Acustico.....	144
14.4. Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore delle Infrastrutture di Trasporto.....	146
14.5. Piano di Risanamento Acustico delle Imprese.....	148
15. SUOLO.....	150
15.1. Piano di Bacino.....	150
15.2. Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico.....	154
15.3. Piani Stralcio delle Fasce Fluviali.....	158
16. AREE PROTETTE/BIODIVERSITÀ.....	161
16.1. Piano per il Parco.....	161
16.2. Piano di Gestione della Riserva.....	164
17. RIFIUTI.....	166
17.1. Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati.....	166
17.2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.....	170

PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI IN ITALIA

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI

1.1. Piano Territoriale Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale di coordinamento
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 5-6; d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1 (trasferisce le funzioni amministrative in materia di urbanistica dallo Stato alle regioni, compresa l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica in determinate parti del territorio nazionale, lo stato ha facoltà di elaborare piani territoriali di coordinamento stabilendo il perimetro di ogni piano.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

L'approvazione dei piani territoriali di coordinamento e delle successive modificazioni ed integrazioni è di competenza regionale.

FINALITA'

Stabilisce le direttive del territorio considerato, in rapporto: alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura o importanza; alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

EFFICACIA

I Comuni il cui territorio sia compreso, tutto o in parte, nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il proprio piano regolatore comunale.

DURATA

Il piano ha durata illimitata.



1.2. Piano Territoriale Paesistico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale paesistico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	La pianificazione paesistica è elaborata dalle Regioni come strumento autonomo oppure in modo integrato con la disciplina urbanistico – territoriale, secondo i due profili dettati dall’art. 149 del d.lgs. 490/99, che abroga l’art. 1-bis della l. 431/85 (“legge Galasso”).
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art.149 (testo unico in materia di beni culturali e ambientali; ha abrogato, tra le altre, la l. 29 giugno 1939, n. 1497 e la l. 8 agosto, n. 431, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinques) d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1 (trasferisce le funzioni amministrative in materia di urbanistica dallo Stato alle regioni, compresa la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4 (lo Stato mantiene i poteri sostitutivi in caso di inadempienza regionale)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

PROCEDURE

La redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici sono di competenza delle Regioni; il Ministero per i beni culturali e ambientali mantiene i poteri sostitutivi in caso di inadempienza regionale.

FINALITA'

Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente beni ambientali mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico - territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

EFFICACIA

DURATA



1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale di coordinamento provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTCP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 20 (ha abrogato la l. 142/90) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art.149 (testo unico in materia di beni culturali e ambientali; ha abrogato anche l'art. 1-bis della l. 8 agosto, n. 431)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	



PROCEDURE

La provincia, ferme restando le competenze dei comuni ed attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento. Esso è poi trasmesso alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei piani territoriali di coordinamento.

FINALITA'

Il piano territoriale di coordinamento provinciale determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

le vocazioni delle diverse parti del territorio;

la localizzazione di massima delle principali infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale e per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

le aree dove è opportuno istituire parchi e riserve naturali.

Ha anche contenuti paesistico - ambientali.

EFFICACIA

Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province.

La provincia ha il compito di accertare che gli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni siano compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale.

DURATA



1.4. Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di sviluppo socioeconomico della Comunità Montana
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 27-29 (abroga la l. 142/90, che a sua volta aveva abrogato la l. 1102/71)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Comunità Montana	La Comunità Montana è costituita da una unione di Comuni montani o parzialmente montani compresi in una zona omogenea, in base a criteri di unitarietà territoriale, e finalizzata alla valorizzazione delle zone montane.



PROCEDURE

Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle Comunità Montane ed approvati dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

FINALITA'

Le Comunità Montane adottano piani pluriennali di sviluppo socioeconomico (attuati mediante piani pluriennali di opere ed interventi) e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

Attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

EFFICACIA

Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province.

La provincia ha il compito di accertare che gli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni siano compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale.

DURATA

NOTE

La Comunità Montana, mediante il "Piano di Comunità Montana" (PCM), ovvero il piano urbanistico comunitario, esercitava il proprio potere pianificatorio, anche se facoltativo, conferitole con la l. 1102/71 e le leggi regionali di recepimento. In seguito alla l. 142/90, la quale ha abrogato la predetta legge ed assegnato alla Provincia le funzioni di pianificazione urbanistica, la Comunità Montana conserva solo il potere di concorrere alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, attraverso le indicazioni urbanistiche del proprio Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.

La redazione del Piano di Comunità Montana era comunque facoltativa; alcune leggi regionali la resero obbligatoria.

2. URBANISTICI GENERALI

2.1 Piano Regolatore Generale Intercomunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regolatore Generale Intercomunale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 12
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.



FINALITA'

Deve inoltre essere comunicato ai Sindaci degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione.
Il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti per l'approvazione del piano generale comunale.

EFFICACIA

Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più comuni si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni stessi, è possibile disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

DURATA

Il PRG intercomunale ha vigore a tempo indeterminato.

2.2. Piano Regolatore Generale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regolatore Generale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRG
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7-11 e successive modifiche
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La procedura di predisposizione, adozione, pubblicazione e approvazione del piano, descritta negli articoli 8, 9, 10 della l. 1150/42, è stata superata in quanto ciascuna Regione ha specificato nel dettaglio le procedure all'interno delle proprie leggi regionali.

FINALITA'

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento che disciplina l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo in generale del territorio comunale.

Il Piano Regolatore considera la totalità del territorio comunale ed indica essenzialmente:

- 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
- 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- 6) le norme per l'attuazione del piano.

EFFICACIA

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona indicate nel piano.

DURATA

Il PRG ha vigore a tempo indeterminato



2.3. Piano Regolatore Portuale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regolatore Portuale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	* piani e programmi di settore
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	* mobilità e trasporto
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), che disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Se istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati.

Nei porti nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati.

Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro 45gg dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il piano regolatore portuale, esaurita la suddetta procedura, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

FINALITA'

Con il piano si intende ordinare le attività portuali per adeguarsi agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

I porti sono classificati in: porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e porti di rilevanza economica internazionale, nazionale, regionale e interregionale.

I porti di rilevanza economica hanno le seguenti funzioni:

- a) commerciale
- b) industriale e petrolifera;
- c) di servizio passeggeri;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

Per questi, esclusi i porti con funzione turistica e da diporto, il piano regolatore portuale delimita e disegna l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Individua inoltre caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.



EFFICACIA

Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

DURATA

Le autorità portuali predispongono dei piani operativi triennali, che contengono le opere e il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di queste proposte, individua annualmente le opere da realizzarsi nei porti.

3. URBANISTICI ATTUATIVI

3.1. Piano Particolareggiato

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Particolareggiato
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 13-17 (articoli abrogati dall'art. 58 del d.p.r. 327/2001, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; il decreto, che entra in vigore dal 30 giugno 2003, è stato modificato dal d.lgs. 302/2002), modificata dalla l. 6 agosto 1967, n. 765
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

La procedura di predisposizione, adozione, pubblicazione e approvazione del piano di livello nazionale è stata superata in quanto ciascuna Regione ha specificato nel dettaglio le procedure all'interno delle proprie leggi regionali.

FINALITA'

La finalità è l'attuazione del PRG. I Piani particolareggiati devono indicare reti stradali e principali dati altimetrici e devono determinare:

- masse e altezze degli edifici lungo le principali strade e piazze;
- spazi per opere o impianti di interesse pubblico;
- edifici da demolire o ricostruire o soggetti a restauro o bonifica edilizia;
- suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili;
- elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
- profondità delle zone laterali ad opere pubbliche.

Ciascun piano è corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario.

EFFICACIA

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste.

Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, questo diventa inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione, rimanendo fermo a tempo indeterminato solo l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli e

DURATA

La durata massima è di 10 anni.

3.2. Piano di Lottizzazione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Lottizzazione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PL
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 28 gennaio 1977, n. 10 I. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8 (modifica l'art. 28 della I. 17 agosto 1942, n. 1150)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La procedura di predisposizione, adozione, pubblicazione e approvazione del piano di livello nazionale è stata superata in quanto ciascuna Regione ha specificato nel dettaglio le procedure all'interno delle proprie leggi regionali.

FINALITA'

Il piano di lottizzazione è uno strumento attuativo alternativo del piano particolareggiato esecutivo.

Il piano di lottizzazione può essere presentato dai privati proprietari quando:

- 1) l'iniziativa pubblica tardi a porre in essere i piani particolareggiati;
- 2) il sindaco imponga la lottizzazione ai proprietari di terreni edificabili.

La convenzione tra Comune e privati viene approvata con delibera del Consiglio comunale e contiene i seguenti aspetti:

- la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione primaria e di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria;
- i termini, non superiori a 10 anni, entro i quali devono essere ultimate le urbanizzazioni primarie e secondarie;
- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi.

EFFICACIA

DURATA

Il piano di lottizzazione ha durata temporale massima pari a 10 anni, ai soli fini della realizzazione delle urbanizzazioni e non per l'attuazione degli interventi in esso previsti. La convenzione del piano è il riferimento giuridico anche per la durata del piano (per gli aspetti urbanizzativi può anche essere stabilita inferiore ai 10 anni). Per quanto riguarda invece l'attuazione degli interventi, la durata può anche essere superiore ai 10 anni, nell'ipotesi che in tale intervallo di tempo il relativo PRG non sia stato modificato.



3.3 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (Piano di Zona)

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (o Piano di Zona)
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PEEP (o PZ)
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 18 aprile 1962, n. 167 l. 28 gennaio 1977, n. 10
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

Il PEEP è tecnicamente analogo al piano particolareggiato, infatti è di iniziativa pubblica di uno o più comuni consorziati.

Sono obbligati ad individuare aree da assoggettare a PEEP, in quantità tale da coprire come minimo il 40% e come massimo il 70% del fabbisogno abitativo del decennio, i comuni:

- a) con più di 50.000 abitanti;
- b) capoluoghi di provincia;
- c) obbligati dalle Regioni.

La procedura di predisposizione, adozione, pubblicazione e approvazione del piano di livello nazionale è stata superata in quanto ciascuna Regione ha specificato nel dettaglio le procedure all'interno delle proprie leggi regionali.

FINALITA'

Questo strumento è finalizzato a riservare porzioni del territorio comunale alla realizzazione di alloggi di tipo economico o popolare. Il piano deve contenere:

- rete stradale e delimitazione degli spazi riservati ad opere e impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici e di culto;
- suddivisione in lotti delle aree, con indicazione della tipologia edilizia ed eventualmente l'ubicazione e la volumetria degli edifici;
- profondità delle zone laterali a opere pubbliche.

EFFICACIA

L'approvazione del PEEP ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso contenute.

DURATA

Il piano approvato ha validità pari a 18 anni e può essere prorogato per altri 2 anni, previo nulla osta regionale.



3.4. Piano per gli Insediamenti Produttivi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano pr gli Insediamenti Produttivi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PIP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La procedura di predisposizione, adozione, pubblicazione e approvazione del piano di livello nazionale è stata superata in quanto ciascuna Regione ha specificato nel dettaglio le procedure all'interno delle proprie leggi regionali.



FINALITA'

Il piano per insediamenti produttivi è finalizzato a mettere a disposizione aree a basso costo per insediamenti produttivi (industriali, commerciali, artigianali, turistici).
E' l'equivalente del piani per l'edilizia economica e popolare per aree non residenziali.

EFFICACIA

Il piano ha valore di piano particolareggiato esecutivo. Le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai Comuni o loro consorzi. Il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.

DURATA

Il PIP approvato ha validità pari a 10 anni.

3.5. Piano di Recupero

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Recupero
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PR
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 5 agosto 1978, n. 457
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Il piano di recupero può essere di iniziativa privata e pubblica:

- privata: proposte di piano possono essere presentate dai proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ del valore degli immobili interessati, in base all'imponibile catastale ed è necessaria una convenzione come per il piano di lottizzazione;
- pubblica, nei casi in cui: il comune sia interessato a realizzare direttamente le opere; per la sola realizzazione o adeguamento delle opere di urbanizzazione; inerzia dei privati.

La procedura di predisposizione, adozione, pubblicazione e approvazione del piano di livello nazionale è stata superata in quanto ciascuna Regione ha specificato nel dettaglio le procedure all'interno delle proprie leggi regionali.

FINALITA'

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree (compresi nelle "zone di recupero", individuate all'atto di formazione del PRG o con successiva delibera di consiglio comunale), anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

EFFICACIA

DURATA

Il piano ha validità per 10 anni.



4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1. Programma Pluriennale di Attuazione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Pluriennale di Attuazione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PPA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	* piani e programmi operativi
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<p>l. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 13</p> <p>l. 25 marzo 1982, n. 94 (esonera i Comuni con meno di 10.000 abitanti dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, a meno di specifiche indicazioni emanate dalle Regioni. Inoltre impoverisce la funzione dei programmi, individuando casi in cui la concessione edilizia può essere rilasciata anche al di fuori del PPA)</p> <p>l. 30 aprile 1999, n. 136, art. 20 (prescrive la necessità di aggiornare, da parte delle Regioni, la propria legislazione sui programmi pluriennali di attuazione)</p>



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- comunale

PROCEDURE

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. I programmi devono tuttavia essere inviati in copia alle Regioni.

FINALITA'

La legge 10/1977 stabilisce che l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di Programmi Pluriennali di Attuazione che delimitano le aree e le zone – incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - in cui devono essere realizzate le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, in un arco temporale da 3 a 5 anni.

La legge 94/1982 svuota di contenuto i Programmi Pluriennali di Attuazione, consentendo il rilascio di concessioni al di fuori del PPA per determinate tipologie di intervento (recupero, interventi su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o su aree comprese in piani di lottizzazione convenzionata).

La legge 136/1999 circoscrive la funzione dei programmi pluriennali di attuazione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del Comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato.



EFFICACIA

Nei Comuni obbligati a dotarsi di PPA la concessione edilizia è rilasciata solo per le aree incluse nel PPA o per gli interventi a concessione edilizia gratuita.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi: a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente; b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

DURATA

Le previsioni dei Programmi Pluriennali di Attuazione devono essere realizzate in un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

4.2. Programma di Recupero Urbano

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma di Recupero Urbano
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRU
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 4 dicembre 1993, n. 493, art. 11 D.M. 1 dicembre 1994, n. 1071 e n. 1072 (rispettivamente pubblicati su G.U. n. 289 e n. 290 del 12 dicembre 1994)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

Nell'ambito della programmazione regionale, i programmi di recupero urbano sono promossi dai Comuni che, con proprie procedure, individuano le proposte più convenienti ed aderenti a obiettivi e finalità di legge 493/93. i Comuni determinano i requisiti e i criteri oggettivi con cui pervenire, in sede di valutazione, all'ammissibilità ed alla definizione del grado di priorità delle proposte presentate, ovvero individuano, attraverso un programma preliminare di intervento, gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica oggetto di proposte di programma recupero urbano.

La presentazione dei programmi di recupero urbano al Comune avviene con proposta unitaria da parte di soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro; il Comune definisce le priorità dei programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

La Regione raccoglie e perviene all'ammissione delle proposte trasmesse dai Comuni, effettuando una selezione.

Per l'approvazione dei programmi di recupero può essere promossa la conclusione di un accordo di programma. L'accordo di programma costituisce ammissione del programma al finanziamento regionale ed approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il Comune ed i soggetti attuatori.

FINALITA'

I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

Sono realizzati al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

EFFICACIA

L'accordo di programma che sancisce il programma di recupero urbano può costituire variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.



Tale accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori comporta l'automatica inefficacia della eventuale variante agli strumenti urbanistici.

DURATA

Qualora gli interventi previsti dall'accordo di programma che approva il programma di recupero urbano non pervengano all'inizio dei lavori entro 10 mesi dall'approvazione dell'accordo stesso, il presidente della Giunta regionale può revocare i fondi assegnati e destinarli ad altri finanziamenti.

NOTE

I Contratti di Quartiere (CdQ) sono particolari Programmi di recupero urbano promossi dai Comuni secondo le indicazioni di un bando nazionale (D.M. Lavori Pubblici 22 ottobre 1997, modificato dal D.M. Lavori Pubblici 20 maggio 1998 e integrato dal D.M. Lavori Pubblici 5 agosto 1999) e finanziati dall'amministrazione centrale sulla base di una selezione regionale.

I Contratti di quartiere sono individuati nei Comuni in quartieri segnati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo; devono inoltre essere compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare.

A differenza degli altri strumenti di programmazione complessa, tali Contratti non possono costituire variante agli strumenti urbanistici e inoltre i finanziamenti pubblici sono indirizzati alla sola edilizia sovvenzionata sperimentale.

La l. 8 febbraio 2001, n. 21, art. 4, introduce i "Programmi innovativi in ambito urbano", meglio conosciuti come "Contratti di quartiere II". Promossi dal Ministero dei Lavori Pubblici, sono finalizzati prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e prevedono, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa. Tale legge è seguita dal D.M. 27 dicembre 2001, che individua le norme basilari cui le Regioni si devono conformare per la predisposizione del bando di gara per la realizzazione dei Programmi innovativi; il D.M. è successivamente modificato dal D.M. 30 dicembre 2002.



4.3. Programma di Riqualificazione Urbana

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma di Riqualificazione Urbana
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PriU
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 17 febbraio 1992, n. 179 (modificata dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662) D.M. LLPP 21 dicembre 1994, D.M. LLPP 4 febbraio 1995, D.M. LLPP 20 giugno 1995, D.M. LLPP 29 novembre 1995, D.M. LLPP 30 ottobre 1997
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

I fondi pubblici per la formazione e l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana devono essere attivati con il concorso obbligatorio di risorse private. Il Comune identifica obiettivi e contenuti del programma e definisce gli interventi da ammettere al finanziamento pubblico. Con procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.) il Comune valuta le proposte che pervengono dai soggetti interessati alla realizzazione del programma. I privati selezionati con tali procedure devono sottoscrivere delle convenzioni con il Comune.

I Comuni trasmettono al Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER) le proposte di programma entro il 7 marzo 1996. Il CER, entro i successivi 3 mesi, seleziona le proposte e individua quelle da ammettere al finanziamento, invitando i Comuni, entro i successivi 30gg, alla stipula di un protocollo d'intesa relativo al finanziamento ed all'attuazione del programma. Qualora siano previste varianti agli strumenti urbanistici, al protocollo d'intesa partecipa la regione competente. Nei successivi 8 mesi i Comuni predispongono la progettazione urbanistica degli interventi pubblici, ai fini della stipula dell'accordo di programma previsto dalla L. 179/92, che disciplina anche le modalità di erogazione dei finanziamenti. Tale accordo è promosso dal Comune e vi partecipano tutti i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa.

Entro il termine previsto per l'inizio dei lavori, il Comune sottoscrive con il CER la convenzione per l'erogazione dei finanziamenti.

FINALITA'

L'obiettivo è l'avvio del recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie, che riguardano: parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato; interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.

I programmi hanno carattere unitario e consistono in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati realizzati in regime di convenzione. Gli interventi appartengono alle seguenti tipologie:



- acquisizione di immobili da destinare ad urbanizzazioni primarie o secondarie o edilizia residenziale pubblica mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, ecc.;
- realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici;
- risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
- opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali e non residenziali;
- realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;
- ristrutturazione urbanistica.

EFFICACIA

Possono comportare variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Nel caso di programmi che comportino variante urbanistica, qualora gli interventi previsti non pervengano all'inizio dei lavori entro 10 mesi dall'approvazione dell'accordo di programma, scatta l'automatica inefficacia della variante stessa e la decadenza del finanziamento concesso.

DURATA

Strumento con durata limitata nel tempo: la formazione e l'approvazione dei programmi, iniziata nel 1994, si è conclusa nel 1998; da allora è cominciata la fase attuativa.



4.4. Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRUSST
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.M. 28 maggio 1999, che modifica il D.M. 8 ottobre 1998, n. 1169
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	I programmi possono riguardare ambiti territoriali sub – regionali (promossi dalla Regione), provinciali, intercomunali e comunali, individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali e produttive. Tali ambiti possono comprendere: i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e interregionali;



i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti; il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani e il sistema delle attrezzature; il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.

PROCEDURE

I finanziamenti residui non utilizzati per i programmi di riqualificazione urbana vengono destinati ai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

All'attuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dell'Unione Europea, delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati. I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi da parte del soggetto promotore.

I Comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti; nel caso di non compatibilità, i Comuni promuovono i programmi d'intesa con l'amministrazione regionale e provinciale che ha la titolarità dei suddetti strumenti.

Previa intesa con i Comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da Provincia e Regione.

Per l'individuazione degli interventi, i soggetti promotori favoriscono la partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.

I soggetti proponenti presentano le proposte ai soggetti promotori anche in forma associata. Proponenti possono essere:

- enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
- altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque denominati);



- soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di reti).

Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando di cui al DM 1169/98, i soggetti promotori trasmettono al Ministero dei lavori pubblici e alla Regione la documentazione relativa ai programmi. Nei successivi 4 mesi sono individuati i programmi da ammettere a finanziamento; nei successivi 2 mesi, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con promotori e proponenti un protocollo d'intesa, tramite il quale procede all'impegno dei finanziamenti.

Entro i successivi 12 mesi, il Ministero, i promotori e i proponenti sottoscrivono l'accordo quadro. Il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione dell'accordo comporta l'automatica decadenza dal finanziamento concesso.

FINALITA'

I programmi hanno l'obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno.

Si propongono nello specifico di favorire:

- la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività;
- la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

EFFICACIA

DURATA

Il termine per la presentazione delle proposte era fissato per agosto 1999. Nel corso del 2000 era prevista la definizione della graduatoria delle proposte trasmesse al Ministero e l'assegnazione dei primi finanziamenti. L'avvio concreto dei programmi è in corso.

L'accordo quadro che sancisce il finanziamento del programma deve prevedere che il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori degli interventi previsti comporta la decadenza dal finanziamento concesso.

4.5. Programma Integrato di Intervento

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Integrato di Intervento
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PII
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale.



La procedura di approvazione molto semplificata per le eventuali varianti urbanistiche prevista in origine dalla l. 179/92 è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (Sentenza n. 393/92). La delibera CIPE 16 marzo 1994 prevede come possibile strumento di approvazione dei programmi la stipula di un accordo di programma.

Per l'attuazione dei programmi c'è stato in pratica un rinvio alla legislazione regionale, che tuttavia è stata redatta solo da alcune Regioni alla fine degli anni '90.

FINALITA'

Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

EFFICACIA

DURATA



4.6. Accordo di Programma Quadro

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Accordo di Programma Quadro
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	APQ
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata, ovvero una regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva. La legge finanziaria del 1997 ha definito 6 tipi di accordo: programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto d'area. In particolare, l'accordo di programma quadro definisce il programma esecutivo degli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Intersettoriale	* territoriale/urbanistico/uso suolo L'accordo di programma quadro può interessare diversi settori.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Per l'accordo di programma quadro: l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203-214 (legge finanziaria 1997, che istituisce gli strumenti di programmazione negoziata, fra i quali l'accordo di programma quadro) Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata" (G.U. 8 maggio 1997, n. 105)



Per la programmazione negoziata:

l. 142/1990, art. 27 (definisce gli accordi di programma, che possono essere previsti dall'accordo di programma quadro), abrogata dal d.lgs. 267/2000 (l'art. 34 è sugli accordi di programma)

l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15 (sugli accordi tra amministrazione e privato e tra più enti pubblici)

l. 8 gennaio 1995, n. 341 (recepisce lo strumento "Patto Territoriale")

l. 15 marzo 1997, n. 59 (sul decentramento amministrativo)

l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, commi 1-2 (disciplina l'accordo di collaborazione)

d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul decentramento amministrativo)

NATURA DI PP

strategica

strutturale

attuativa

L'accordo di programma quadro è concepito come mezzo attuativo dell'intesa istituzionale, tuttavia non ha necessariamente una valenza operativa, dal momento che i suoi contenuti possono essere specificati e realizzati tramite accordi di programma o altri strumenti di intervento.

Il sistema della programmazione negoziata prevede che l'intesa istituzionale di programma fornisca le linee pianificatorie fondamentali, gli accordi di programma quadro specifichino tali scelte in relazione ai diversi settori, i patti territoriali valorizzino il ruolo degli attori del mercato e della società civile.

LIVELLO TERRITORIALE

nazionale

Regionale/Province Autonome

intercomunale

comunale

L'Accordo è promosso da amministrazione centrale, regionale o delle province autonome.

PROCEDURE

L'Accordo di programma quadro è predisposto e contenuto in una intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Giunta di una Regione o Provincia autonoma.



L'intesa deve specificare, tra l'altro, con riferimento ad un arco temporale triennale, anche gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo, nonché i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro.
Prima della sottoscrizione, l'intesa deve essere approvata dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

FINALITA'

L'Accordo di programma quadro è l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, promosso dagli organismi coinvolti nelle Intese istituzionali di programma tra Stato e Regioni, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.



EFFICACIA

L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.

Limitatamente alle aree interessate da Contratti d'area, gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale.

Limitatamente alle medesime aree, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

DURATA

L'intesa istituzionale di programma, che specifica gli accordi di programma quadro, si riferisce ad un arco temporale triennale.



4.7. Contratto di Programma

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Contratto di Programma
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata, ovvero una regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva. La legge finanziaria del 1997 ha definito 6 tipi di accordo: programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto d'area.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> intersettoriale	* territoriale/urbanistico/uso suolo La disciplina dei contratti è stata estesa, dal solo settore industriale, anche all'agricoltura e alla pesca (iniziative proposte da imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura e nel settore del turismo).
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Per il contratto di programma: l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203-214 (legge finanziaria 1997, che istituisce gli strumenti di programmazione negoziata, fra i quali il contratto di programma) Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata" (G.U. 8 maggio 1997, n. 105), che integra la deliberazione CIPE 25 febbraio 1994 ("Disciplina dei contratti di programma"). Deliberazione CIPE 11 novembre 1998 ("Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e pesca")



FONTE NORMATIVA

Per la programmazione negoziata:
l. 142/1990, art. 27 (definisce gli accordi di programma, che possono essere previsti dall'accordo di programma quadro), abrogata dal d.lgs. 267/2000 (l'art. 34 è sugli accordi di programma)
l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15 (sugli accordi tra amministrazione e privato e tra più enti pubblici)
l. 8 gennaio 1995, n. 341 (recepisce lo strumento "Patto Territoriale")
l. 15 marzo 1997, n. 59 (sul decentramento amministrativo)
l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, commi 1-2 (disciplina l'accordo di collaborazione)
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul decentramento amministrativo)

- NATURA DI PP**
 strategica
 strutturale
 attuativa

- LIVELLO TERRITORIALE**
 nazionale

- PROCEDURE**

Il soggetto pubblico che stipula il contratto di programmazione è l'amministrazione statale.
Il territorio interessato è costituito da aree depresse.

I contratti di programma possono essere proposti:
a) da imprese di grandi dimensioni o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura; oggetto del contratto saranno piani progettuali articolati sul territorio, ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo, mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva;

PROCEDURE

- b) da consorzi di medie e piccole imprese, operanti in uno o più settori (compreso il settore agricolo ed ittico); oggetto del contratto saranno iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti;
- c) rappresentanze di distretti industriali, agricoli, agroalimentari ed ittici, per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.

Le procedure della contrattazione programmata si articolano nelle seguenti fasi:

FASE DI ACCESSO

Si apre con la presentazione della domanda e del piano progettuale. Il piano progettuale, che deve essere caratterizzato da un alto grado di innovazione degli interventi, costituisce l'oggetto del contratto di programma e il quadro di riferimento tecnico-amministrativo per le iniziative da realizzare e per gli aggiornamenti ritenuti eventualmente necessari nella fase attuativa.

La fase di accesso prosegue con la verifica della sussistenza dei presupposti di validità del complessivo programma ivi delineato e dei requisiti essenziali di imprenditorialità e di capacità finanziaria del proponente, nonché ogni altra azione tendente ad accertare prioritariamente i requisiti formali e sostanziali di procedibilità; il superamento di questa fase è requisito necessario per potere accedere alla fase successiva.

FASE ISTRUTTORIA

La fase istruttoria del piano progettuale è finalizzata ad accertare in termini globali la validità tecnica dello stesso, nonché l'ammissibilità e l'adeguatezza dei progetti e dei mezzi finanziari previsti, in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati.

Detta istruttoria riguarderà le linee generali dell'intero piano progettuale, i tempi di attuazione, i costi, la fattibilità tecnica, il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alle finalità del programma, con particolare riguardo agli aspetti di mercato.



PROCEDURE

Il Ministero del Bilancio e della P.E. trasmetterà al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, per la parte di competenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o al Ministero per le politiche agricole, gli elementi del piano progettuale ai fini delle loro valutazioni, promuovendo successivamente, ove necessario, la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

In tale fase il Ministero del Bilancio e della P.E. richiederà all'operatore la elaborazione di una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale, a totale copertura degli investimenti previsti, nella quale verranno indicati i mezzi propri che l'imprenditore metterà a disposizione.

Sulla base dell'istruttoria compiuta, il Ministero del Bilancio e della P.E. potrà concordare con l'operatore variazioni del piano progettuale presentato, previa informazione al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e, per le materie di competenza, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed al Ministero per le politiche agricole.

FASE REDAZIONALE

Si elabora il documento contrattuale.

FASE DELL'APPROVAZIONE

All'atto dell'invio al Ministero del Bilancio e della P.E. della documentazione per l'approvazione del CIPE - dopo che siano intervenute le determinazioni comunitarie, ove necessario - la stessa verrà inviata rispettivamente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, per la parte di competenza, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed al Ministero per le politiche agricole.

L'approvazione da parte del CIPE del contratto di programma e del relativo piano progettuale, avviene su proposta del Ministro del Bilancio e della P.E..



PROCEDURE

FASE DELLA GESTIONE

Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l'operatore presenterà al Ministero del Bilancio e della P.E. i progetti esecutivi delle singole iniziative da sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanziaria, anche sulla base di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi, dopo che questi saranno stati presentati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma.

Il Ministero del Bilancio e della P.E. può disporre, in ogni momento, di controlli e verifiche anche in corso d'opera sull'attuazione dei progetti.

Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dal Ministero del Bilancio e della P.E.. Per le variazioni che costituiscono modifiche sostanziali dovrà essere seguita la procedura prevista per l'approvazione del contratto.

FASE DI VERIFICA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto, una volta che gli interventi risultino pervenuti in un avanzato stato di realizzazione, viene sottoposto a verifica da parte del Ministero del Bilancio e della P.E., che provvede agli opportuni accertamenti, anche presso gli istituti di credito per una ricognizione complessiva dello stato di erogazione delle agevolazioni.

Il Ministro del Bilancio e della P.E. informa che il CIPE sullo stato di esecuzione del contratto dandone altresì comunicazione ai Ministeri dell'Industria, Commercio ed Artigianato e dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica ed al Ministero per le politiche agricole.

Il Ministro del Bilancio procederà alla formalizzazione di tutti gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto dalla presente delibera.



FINALITA'

Il Contratto di programma è il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.

Il documento contrattuale deve contenere:

- l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e la descrizione dettagliata del piano progettuale;
- l'impegno finanziario dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale;
- il tipo e l'entità delle agevolazioni finanziarie;
- i tempi di realizzazione;
- le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
- le ricadute occupazionali dirette e indirette del piano progettuale nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;
- la durata del contratto;
- i metodi di erogazione delle agevolazioni, le modalità di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;
- il capitolato tecnico relativo all'intera gestione del contratto.

EFFICACIA

DURATA



4.8. Contratto d'Area

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Contratto d'Area
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata, ovvero una regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva. La legge finanziaria del 1997 ha definito 6 tipi di accordo: programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto d'area.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> intersettoriale	* territoriale/urbanistico/uso suolo Il Contratto d'area interessa i settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo. Successivamente la disciplina dei contratti è stata estesa anche all'agricoltura e alla pesca (iniziative proposte da imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura) ed alla produzione di energia termica o elettrica da biomasse.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Per il contratto d'area: l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203-214 (legge finanziaria 1997, che istituisce gli strumenti di programmazione negoziata, fra i quali il contratto d'area) Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata" (G.U. 8 maggio 1997, n. 105) Deliberazione CIPE 11 novembre 1998 ("Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e pesca")



FONTE NORMATIVA

Per la programmazione negoziata:
l. 142/1990, art. 27 (definisce gli accordi di programma, che possono essere previsti dall'accordo di programma quadro), abrogata dal d.lgs. 267/2000 (l'art. 34 è sugli accordi di programma)
l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15 (sugli accordi tra amministrazione e privato e tra più enti pubblici)
l. 8 gennaio 1995, n. 341 (recepisce lo strumento "Patto Territoriale")
l. 15 marzo 1997, n. 59 (sul decentramento amministrativo)
l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, commi 1-2 (disciplina l'accordo di collaborazione)
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul decentramento amministrativo)

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- nazionale
- Regionale/Province Autonome
- subregionale:
- intercomunale
- comunale

Il contratto d'area interessa aree industriali definiti "di crisi occupazionale"; è promosso da rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate e degli enti locali territorialmente competenti.

PROCEDURE

L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle Regioni interessate. Il contratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e da soggetti intermediari.



PROCEDURE

Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.

Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti sottoscrittori, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.

Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, all'apposito Comitato dell'intesa, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somma destinata dal CIPE.

Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e l'erogazione si articolano nelle seguenti fasi.

Attivazione

Requisito per l'attivazione è la disponibilità di:

- a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera Regione;
- c) un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'UE.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione - provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area, nonché all'assistenza in favore dei sottoscrittori.

Sottoscrizione

PROCEDURE

Il contratto d'area è stipulato, entro 60gg dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di attivazione.

nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione.

Sottoscrizione

Il contratto d'area è stipulato, entro 60gg dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di attivazione.

FINALITA'

Il Contratto d'area è lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Contratto d'area è espressione del principio del partenariato sociale e costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

Il contratto d'area deve indicare:

- a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;
- b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

FINALITA'

- c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;
- d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati.

Il contratto d'area deve inoltre contenere un'intesa tra le parti sociali e un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto, che individua gli adempimenti di rispettiva competenza, gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, i casi in cui determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzioni delle concessioni edilizie, i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni, i rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici coinvolti.

EFFICACIA

L'accordo fra le amministrazioni contenuto nel contratto d'area individua, fra l'altro, i casi in cui determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie.

DURATA

L'accordo fra le amministrazioni contenuto nel contratto d'area individua, fra l'altro, i casi in cui determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie.



4.9. Patto Territoriale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Patto Territoriale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata, ovvero una regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva. La legge finanziaria del 1997 ha definito 6 tipi di accordo: programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto d'area.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> intersettoriale	* territoriale/urbanistico/uso suolo Il patto considera in maniera integrata i settori dell'industria, agroindustria, servizi, turismo ed infrastrutturale. Successivamente la disciplina dei patti è stata estesa anche all'agricoltura e alla pesca (iniziative proposte da imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura) e alla produzione di energia termica o elettrica da biomasse.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Per il patto territoriale: l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203-214 (legge finanziaria 1997, che istituisce gli strumenti di programmazione negoziata, fra i quali il patto territoriale) Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata" (G.U. 8 maggio 1997, n. 105) Deliberazione CIPE 11 novembre 1998 ("Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e pesca")



FONTE NORMATIVA

Per la programmazione negoziata:
l. 142/1990, art. 27 (definisce gli accordi di programma, che possono essere previsti dall'accordo di programma quadro), abrogata dal d.lgs. 267/2000 (l'art. 34 è sugli accordi di programma)
l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15 (sugli accordi tra amministrazione e privato e tra più enti pubblici)
l. 8 gennaio 1995, n. 341 (recepisce lo strumento "Patto Territoriale")
l. 15 marzo 1997, n. 59 (sul decentramento amministrativo)
l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, commi 1-2 (disciplina l'accordo di collaborazione)
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul decentramento amministrativo)

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

Il sistema della programmazione negoziata prevede che l'intesa istituzionale di programma fornisca le linee pianificatorie fondamentali, mentre gli accordi di programma quadro specificino tali scelte in relazione ai diversi settori, i patti territoriali valorizzino il ruolo degli attori del mercato e della società civile.

LIVELLO TERRITORIALE

- subregionale:
- provinciale
- intercomunale
- comunale

I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse.
Il patto territoriale può essere promosso da: enti locali; altri soggetti pubblici operanti a livello locale; rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; soggetti privati.

PROCEDURE

Il patto territoriale può essere promosso da: enti locali; altri soggetti pubblici operanti a livello locale; rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; soggetti privati.
Dell'iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata.

PROCEDURE

Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti: rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; soggetti privati.

Il patto può essere, inoltre, sottoscritto: dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi; da banche e da finanziarie regionali; da consorzi di garanzia collettiva fidi; dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste o a partecipare alle stesse.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla Regione o Provincia autonoma o, se costituito, all'apposito Comitato dell'intesa, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate.

Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle seguenti fasi.

Attivazione

Requisiti per l'attivazione sono:

- a) esistenza della concertazione fra le parti sociali, certificata attraverso uno specifico protocollo d'intesa;
- b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali nei diversi settori e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute nel patto.

I soggetti sottoscrittori e il soggetto responsabile possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza nell'approntamento di elementi utili a documentare i requisiti di cui alla precedente lettera b).

PROCEDURE

Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l'operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata la concertazione di cui alla lettera a), accerta la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi entro 30gg dalla richiesta del Ministero, della Regione interessata qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero approva, con decreto da emanarsi entro 45gg, il patto da stipulare.

Sottoscrizione

Il patto territoriale è stipulato entro 60gg dall'emanazione del decreto di cui alla fase di attivazione.

Erogazioni

Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.

Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti entro 30gg dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

FINALITA'

Il Patto territoriale è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici e privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

Il patto territoriale è espressione del partenariato sociale, per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca ed acquicoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.

Il patto territoriale deve indicare:

- a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale, eventualmente anche agricola;
- b) il soggetto responsabile;
- c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;
- d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.

Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del patto, che individua gli adempimenti di rispettiva competenza, gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, i casi in cui determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie, i termini entro i quali espletare gli adempimenti, gli atti e le determinazioni, i rappresentanti dei soggetti pubblici coinvolti.



EFFICACIA

L'accordo tra soggetti pubblici contenuto nel patto individua, fra l'altro, i casi in cui determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie.

DURATA

[Empty rectangular box for text input]



4.10. Intesa Istituzionale di Programma

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Intesa Istituzionale di Programma
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata, ovvero una regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva. La legge finanziaria del 1997 ha definito 6 tipi di accordo: programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto d'area.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> Intersettoriale	* territoriale/urbanistico/uso suolo L'intesa può interessare diversi settori.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Per l'intesa istituzionale di programma: l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203-214 (legge finanziaria 1997, che istituisce gli strumenti di programmazione negoziata, fra i quali l'intesa istituzionale) Deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata" (G.U. 8 maggio 1997, n. 105) Per la programmazione negoziata: l. 142/1990, art. 27 (definisce gli accordi di programma, che possono essere previsti dall'accordo di programma quadro), abrogata dal d.lgs. 267/2000 (l'art. 34 è sugli accordi di programma) l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15 (sugli accordi tra amministrazione e privato e tra più enti pubblici)



FONTE NORMATIVA	<p><i>l. 8 gennaio 1995, n. 341</i> (recepisce lo strumento "Patto Territoriale") <i>l. 15 marzo 1997, n. 59</i> (sul decentramento amministrativo) <i>l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, commi 1-2</i> (disciplina l'accordo di collaborazione) <i>d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112</i> (sul decentramento amministrativo)</p>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	<p>Il sistema della programmazione negoziata prevede che l'intesa istituzionale di programma fornisca le linee pianificatorie fondamentali, gli accordi di programma quadro specificchino tali scelte in relazione ai diversi settori, i patti territoriali valorizzino il ruolo degli attori del mercato e della società civile.</p>
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Regionale/Province Autonome <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	<p>Soggetti dell'intesa sono il Governo, le Giunte delle Regioni e delle Province autonome</p>
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	<p>Prima della stipula dell'intesa, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d'intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici interessati all'intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.</p>
<input type="checkbox"/> FINALITA'	<p>L'intesa istituzionale di programma è l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili,</p>



FINALITA'

dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, da realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale. L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.

Ogni intesa deve specificare:

- a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune;
- b) gli accordi di programma quadro da stipulare;
- c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;
- d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della Regione o della Provincia autonoma, il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell'intesa medesima.

EFFICACIA

DURATA

L'intesa istituzionale di programma si riferisce ad un arco temporale triennale.



PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE IN ITALIA

5. AGRICOLTURA

5.1. Piano Agricolo Nazionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Agricolo Nazionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 8 novembre 1986, n. 752 (“Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	



PROCEDURE

Il CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le determinazioni in cui si articola il piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento.

FINALITA'

EFFICACIA

DURATA

Il programma quadro del Piano Agricolo Nazionale è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno.

5.2. Piano di Riordino Fondiario

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Riordino Fondiario
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 22 e segg. e s.m.i. (“Nuove norme per la bonifica integrale”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> Consorzi di Bonifica	I territori interessati dal piano sono quelli classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana.

PROCEDURE

Il piano deve essere compilato da parte del Consorzio di bonifica, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15gg, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali, con espressa menzione del diritto di reclamo.

Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90gg dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente. I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta. Decorso il termine, il Sindaco rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al Consorzio; delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30gg dalla sua data, presso il servizio di pubblicità immobiliare nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del Consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.

FINALITA'

Qualora nei Comprensori di bonifica si abbiano zone con un numero considerevole di proprietari, di cui ciascuno posseda due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiari, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni fognati di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati, allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

l'indicazione dei terreni da sistemare;

l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il Consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiari, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della



FINALITA'

zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il Consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permuta fra proprietari interessati.

EFFICACIA

L'approvazione del piano produce i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti.

DURATA

Quando dopo l'approvazione del piano, si verificano eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del Consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

6. FORESTE E INCENDI

6.1. Piano Nazionale Foreste

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Nazionale Foreste
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> Foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 8 novembre 1986, n. 752 (“Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il CIPE, su proposta del ministro dell’agricoltura e delle foreste, adotta il piano forestale nazionale.



FINALITA'

Il piano prevede il finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa.

EFFICACIA

DURATA

Il Piano è aggiornato annualmente.



6.2. Piano di Assestamento Forestale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Assestamento Forestale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”) l. 5 marzo 2001, n. 57, art. 7 R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 130 (“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; introduce il “piano economico” per la gestione dei boschi pubblici, oggi piano di assestamento forestale) R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (Regolamento del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	

LIVELLO TERRITORIALE

regionale

PROCEDURE

I piani sono predisposti dalle Regioni.
La normativa vigente non prevede obblighi formali di adozione o approvazione del piano da parte dell'Ente proprietario durante l'iter amministrativo, lasciando spazio alla prassi da questi eventualmente ritenuta più opportuna.
Il piano viene consegnato all'Ufficio assestamento. L'approvazione è a cura del Comitato tecnico forestale. Per i piani il cui territorio ricada anche solo in parte in un parco naturale, dopo il collaudo tecnico è previsto il parere dell'Ente parco, che si esprimerà dopo aver sentito il pronunciamento della Commissione scientifica provinciale; una volta acquisito detto parere, il piano può venire approvato dal Comitato Tecnico Forestale.
La delibera di approvazione del Comitato tecnico forestale ed il piano d'assestamento approvato verranno quindi trasmessi dall'Ufficio assestamento al proprietario per eventuali ricorsi avverso la decisione del Comitato, da inoltrarsi alla Giunta provinciale entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 139 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. In assenza di ricorsi, il piano si intenderà così definitivo per il proprietario, e dovrà dallo stesso essere pubblicato per 15 giorni per eventuali reclami di terzi, che, entro altri 15 giorni, dovranno essere trasmessi al Servizio foreste.
In assenza di reclami o con quelli eventualmente pervenuti, infine, la Giunta provinciale emanerà una delibera di esecutività del piano d'assestamento.

FINALITA'

Le Regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;



FINALITA'

b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
Le Regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.

EFFICACIA

Il Piano approvato è esecutivo.

DURATA

Ogni 10 anni è prevista la loro revisione.



6.3. Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 ("Legge-quadro in materia di incendi boschivi") e s.m.i. D.P.C.M. 20 dicembre 2001 ("Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi")
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

Le regioni approvano il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell’Agenzia di protezione civile, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le Regioni approvano il suddetto piano entro 150gg dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive sopra menzionate.

FINALITA’

Il piano individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- j) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;



FINALITA'

k) le esigenze formative e la relativa programmazione;
l) le attività informative;
m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

EFFICACIA

DURATA

Il Piano è sottoposto a revisione annuale.



7.CACCIA E PESCA

7.1. Piano Faunistico Venatorio Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Faunistico Venatorio Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PFV
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori <input type="checkbox"/> piani urbanistici generali <input type="checkbox"/> piani e programmi operativi <input type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> Caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10 e s.m.i. (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

Tutto il territorio agro – silvo – pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata. Tale pianificazione è realizzata da Regioni e Province.

PROCEDURE

Soggetti pianificatori in materia sono Regioni e Province.
Le Regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali faunistici – venatori.

FINALITA'

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla Costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

EFFICACIA

DURATA



7.2. Piano Faunistico Venatorio Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Faunistivo Venatorio Provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PFV
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10 e s.m.i. (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata. Tale pianificazione è realizzata da Regioni e Province.

PROCEDURE

Soggetti pianificatori in materia sono Regioni e Province.

Le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistici-venatori.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

FINALITA'

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. I piani faunistico-venatori provinciali comprendono: le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autonome; i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei



FINALITA'

conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

EFFICACIA

DURATA

NOTE

Le Province predispongono inoltre piani di miglioramento ambientale, tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché i piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.



7.3. Piano Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge 17 febbraio 1982, n. 41 – “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1982, n. 53) Legge 14 febbraio 1985, n. 31 – “Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1985, n. 50). Legge 10 febbraio 1992, n. 165 – Modifiche alla legge Legge 17 febbraio 1982, n. 41 D.M. 25 maggio 2000 – “Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2000, n. 174, S.O). Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 - "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129).



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- nazionale

Il Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura viene approvato con Delibera d

PROCEDURE

Il Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura viene approvato con Delibera del CIPE.

FINALITA'

Gli obiettivi indicati nel Piano triennale, pur nel rispetto del disposto di cui all'art. 1 della L. n. 41/1982 e successive modificazioni, riguardano i seguenti aspetti:

- Uso sostenibile delle risorse, politica di salvaguardia e gestione delle risorse. Razionalizzazione della struttura produttiva in mare.
- Processo di modernizzazione e decentramento amministrativo
- Potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilità ambientale
- Salvaguardia dei livelli occupazionali
- Potenziamento della ricerca scientifica del settore

I principali strumenti di intervento individuati nel Piano sono:

- Gestione dei contributi a valere sul Fondo Centrale (per la realizzazione degli interventi non coperti dalla regolamentazione comunitaria).
- Gestione contributi in conto capitale.
- Commissione per la sostenibilità.
- Comunicazione istituzionale.
- Accordi di programma.
- Fondo di solidarietà (L. n. 72/1992).
- Credito peschereccio (L. n. 302/1989).
- Ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.



- Studi di mercato.
- Funzionamento del sistema statistico.
- Misure di interruzione tecnica della pesca.
- Polizze assicurative per l'acquacoltura e per la pesca.
- Adeguamento e Rinnovo della flotta.
- Misure tecniche di gestione.
- Pesche speciali. Pesca oceanica. Piccola pesca.
- Deleghe in favore delle Associazioni di categoria.

Sportello Unico (al fine di curare l'assistenza tecnica, l'informatizzazione e l'esame preliminare relativamente alle istanze di finanziamento a valere sui fondi nazionali e comunitari ed alle richieste di autorizzazione previste dai singoli procedimenti amministrativi).

Consorzi di gestione

- Comportamenti premiali (al fine di affermare il principio della assunzione di responsabilità ambientale da parte delle categorie di produttori anche attraverso la loro partecipazione attiva nella realizzazione di iniziative in linea con i principi di una compatibilità pesca-acquacoltura/ambiente).
- Controllo sulla utilizzazione dei fondi.
- Monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano Triennale.
- Iniziative a sostegno dell'attività ittica.
- Controllo dell'attività di pesca

Pesca, acquicoltura e ambiente

Dall'azione di concertazione, con il Ministero dell'Ambiente, sono state individuate le seguenti linee prioritarie, in esecuzione alla predisposizione dei documenti interinali dei fondi strutturali 2000-2006, queste restano valide anche per il presente Piano:

- Impegno internazionale diretto a favorire la soluzione delle problematiche prodotte dai traffici marini di sostanze pericolose;
- Impegno diretto a favorire la riduzione delle conseguenze prodotte dalle immissioni di acque di zavorra sulla biodiversità marina mediterranea;
- Iniziative in favore delle specie marine protette;



- Iniziative dirette a favorire la regolamentazione della pesca sportiva;
- Collaborazione nella ricerca ed individuazione di strumenti sempre più selettivi di pesca;

Acquicoltura e ambiente

In generale è necessario definire degli standard di riferimento perché l'acquicoltura possa esprimere tutte le potenzialità con regole che consentano di erogare contributi in conto interessi e conto capitale a quelle attività che presenteranno requisiti di sostenibilità, attenendosi a linee guida, ad esempio:

- a) Corretta identificazione del sito in relazione alle potenzialità produttive ed alla compatibilità ambientale.
- b) Possibilità di valorizzazione delle produzioni attraverso marchi di qualità, che nell'ambito della filiera identificano la componente ambientale.
- c) Possibilità di produrre esternalità positive (restauro ambientale, presidio ambientale, linee di prodotti innovativi per la salute, etc.)

EFFICACIA

Il piano è rivolto sia agli operatori privati (cooperative e consorzi, ...) che a società miste, ecc. .

DURATA

Il piano ha durata triennale e va predisposto entro il penultimo semestre di ciascun triennio.

NOTE

Il VI Piano Triennale della Pesca e dell'Acquicoltura 2000 - 2002 è stato adottato con D.M. 25 maggio 2000 e approvato lo stesso giorno con delibera del CIPE (25 maggio 2000).

7.4. Piano per la Razionalizzazione e lo Sviluppo della Pesca Marittima

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per la Razionalizzazione e lo Sviluppo della Pesca Marittima
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> Caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 17 febbraio 1982, n. 41 e s.m.i.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il Ministro della Marina Mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi di razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

PROCEDURE

Il piano è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed approvato dal CIPE.

FINALITA'

Le finalità sono promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima.

In particolare si vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
- f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti:

- la prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- la seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca;



FINALITA'

- la terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura; i contributi a fondo perduto per gli incentivi alla cooperazione; i restanti contributi a fondo perduto; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 41/82 e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

EFFICACIA

DURATA

Triennale.

8. MOBILITÀ E TRASPORTO

8.1. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PNS
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 32
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	



PROCEDURE

Il piano è definito dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è approvato dal CIPE.

Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.

Il piano è attuato mediante programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE.

FINALITA'

Scopo del piano è ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali.

Il piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

EFFICACIA

DURATA

Il piano è aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.



8.2. Piano Generale di Trasporti e della Logistica

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Generale dei trasporti e della Logistica
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PGTL
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.P.R. 14 marzo 2001 Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16/7/2001, Supplemento Straordinario) Percorso: l. 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del piano generale dei trasporti D.P.C.M. 10 aprile 1986, che approva il piano generale dei trasporti, D.P.R. 29 agosto 1991, che approva il primo aggiornamento del piano l. 27 febbraio 1998, n. 30, che configura lo strumento quale un nuovo piano e non mero aggiornamento del precedente
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 nazionale

PROCEDURE

La elaborazione del nuovo PGT è stata effettuata dal Ministro dei Trasporti, di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente, nell'ottobre 2000 e dopo l'approvazione da parte del CIPE il piano è stato adottato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001.

FINALITA'

Il Piano Generale dei trasporti ha lo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome. Esso non mira solamente ad espandere la rete infrastrutturale ma anche a rendere più efficiente quella esistente.

Il piano generale dei trasporti è un piano strategico d'indirizzo nazionale; da esso vengono generati i piani di settore, aerei, marittimi, interporti, idrovie, ferrovie e viabilità.

Il Piano Generale dei Trasporti (PGT) si propone di:

- rispondere ai bisogni di mobilità;
- concorrere al riequilibrio territoriale;
- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto (in particolare autostradale);
- realizzare gli obiettivi programmati in un contesto ecosostenibile;
- aumentare l'efficienza complessiva dei servizi di trasporto, in termini di qualità, sicurezza, riduzione del costo, nuove regole per la composizione di conflitti.

Il PGT individua quali obiettivi principali il riequilibrio territoriale, l'integrazione e il riequilibrio modale, la mobilità e la vivibilità delle grandi aree urbane del Paese, le misure per la sostenibilità ambientale, gli interventi per la sicurezza nei trasporti.

Esso si propone inoltre di favorire, in un quadro di economicità di gestione, un significativo processo di riequilibrio modale, la maggiore e migliore utilizzazione dei modi di trasporto intrinsecamente meno inquinanti secondo gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dagli accordi di Kyoto.



FINALITA'	<p>Correlati al nuovo PGT ci sono altri strumenti di pianificazione (nazionali, regionali, locali) funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il Piano nazionale della sicurezza stradale;▪ i Piani regionali dei trasporti;▪ i Piani urbani dei mobilità;▪ i Piani urbani del traffico.
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	
<input type="checkbox"/> DURATA	<p>Non definita, aggiornabile in base alla attività di monitoraggio.</p>
<input type="checkbox"/> NOTE	<p>Il CIPE, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha approvato con delibera n.121 del 21/12/2001 il 1° Programma delle infrastrutture strategiche. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso.</p> <p>Il Programma si propone di regolare la realizzazione delle opere pubbliche maggiori, definite "strategiche e di preminente interesse nazionale".</p> <p>In dettaglio si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'individuazione delle opere strategiche attraverso un aggiornamento annuale da inserire nel DPEF. Il Programma è approvato dal CIPE in base alle proposte dei Ministri o delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali;- la riforma dei procedimenti di approvazione dei progetti, mediante concentrazione di tutte le competenze nel CIPE allargato alle Regioni competenti. Sono peraltro conservate le specifiche competenze del Ministero dell'Ambiente in materia di VIA ed è assicurata, mediante conferenza di servizi, la partecipazione al procedimento degli enti territoriali e pubblici interessati. Al progetto preliminare verrà anticipata la VIA;

NOTE

- la localizzazione urbanistica per consentire di procedere all'affidamento delle opere ed alle successive attività di autorizzazione, sulla base di un progetto consolidato nei connotati essenziali;
- la riforma delle modalità di esecuzione delle opere attuata con la valorizzazione del project financing, per il quale sono attenuati i vincoli posti dalla legge Merloni (pagamento del prezzo dopo il collaudo, limite del 50% per il contributo pubblico e di 30 anni della concessione) nonché con la introduzione in Italia del "General Contractor".



8.3. Piano Regionale dei Trasporti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale dei Trasporti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 10 aprile 1981, n. 151, art. 2 I. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 26 D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 14 Linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Trasporto – Allegato al Piano Generale Trasporti, approvato con D.P.R. 14 marzo 2001
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

Le Regioni predispongono Piani regionali dei trasporti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico.

FINALITA'

Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni:

- a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
- b) redigono i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalla provincia e, ove sussistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico, con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità, in particolare quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

Gli obiettivi diretti possono essere così sintetizzati:

- garantire accessibilità per le persone e le merci all'intero territorio di riferimento, anche se con livelli di servizio (tempi di accesso, qualità del trasporto, costi) differenziati in relazione alla rilevanza sociale delle diverse zone;
- rendere minimo il costo generalizzato della mobilità, considerando come costo generalizzato la somma dei costi di produzione del trasporto privato e pubblico ed il valore delle altre risorse che gli utenti del sistema debbono consumare per muoversi (tempo, rischio di incidenti, carenza di comfort, ecc.);
- assicurare elevata affidabilità e bassa vulnerabilità al sistema, in particolare nelle aree "a rischio" nelle quali eventi calamitosi, più probabili che altrove, possono richiedere un grado di sicurezza maggiore;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;
- garantire mobilità alle persone con ridotte capacità motorie e, tra questi, alle persone con handicap fisici.

La pianificazione dei trasporti regionali deve porsi però anche obiettivi indiretti che riguardano il mondo esterno al sistema dei trasporti in senso stretto e, in particolare, obiettivi di natura ambientale.



FINALITA'

E' necessario:

- ridurre gli attuali livelli di inquinamento;
- proteggere e valorizzare il paesaggio ed il patrimonio archeologico, storico e architettonico dell'intero territorio italiano;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani di sviluppo economico e sociale.

EFFICACIA

DURATA

NOTE

Le Regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate, da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma. Tali piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Essi sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai Comuni.



8.4. Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTS
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 14
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano i PTS.



FINALITA'

I PTS individuano:

- la rete e l'organizzazione dei servizi;
- l'integrazione modale e tariffaria;
- le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
- le modalità di determinazione delle tariffe;
- le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- il sistema di monitoraggio dei servizi;
- i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

EFFICACIA

DURATA



8.5. Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano del traffico della Viabilità Extraurbana
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTVE
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 36 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La Provincia provvede all'adozione del piano d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. Il PTVE è redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni fornite dal CIPET.



FINALITA'

Il PTVE, come il PUT, è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti pianificazione territoriale e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.

EFFICACIA

DURATA

I PTVE viene aggiornato ogni due anni.

8.6. Piano Urbano del Traffico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Urbano del Traffico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PUT
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 36 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) Ministero dei Lavori Pubblici - Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico. (S.O. alla G.U. n. 146 del 24 giugno 1995)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input type="checkbox"/> comunale	Il PUT è obbligatorio per comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, o inferiore, se inseriti in apposito elenco.

PROCEDURE

Il PUT è predisposto ed adottato dal Comune.

Il PUT è redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni fornite dal CIPET. Viene inoltre adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla Regione.

In particolare, redatto il PGTU, esso viene adottato dalla giunta comunale, e viene poi depositato per 30gg in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini. Successivamente, il consiglio comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine, alla sua adozione definitiva.

Per i Piani di dettaglio (Piani particolareggiati e Piani esecutivi) devono adottarsi procedure semplificate relativamente alle loro fasi di controllo e di approvazione, in modo da rispettare la loro qualificazione prettamente tecnica. In particolare, per detti Piani di dettaglio non è prevista la fase di approvazione da parte del consiglio comunale, ma diviene invece ancor più essenziale la fase di presentazione pubblica attraverso le "campagne informative", propedeutiche all'entrata in esercizio degli interventi di Piano.

FINALITA'

Il PUT costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.

Esso deve essere coordinato, oltre che con i Piani del traffico per la viabilità extraurbana, con gli strumenti urbanistici, con i Piani di risanamento e tutela ambientale e con i Piani di trasporto.

Il PUT è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati,

FINALITA'

realizzabili nel breve periodo - arco temporale biennale - e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate.

In particolare il PUT deve essere inteso come "piano di immediata realizzabilità", con l'obiettivo di contenere al massimo - mediante interventi di modesto onere economico - le criticità della circolazione; tali criticità – specialmente nelle aree urbane di maggiori dimensioni - potranno infatti essere interamente rimosse solo attraverso adeguati potenziamenti sull'offerta di infrastrutture e di servizi del trasporto pubblico collettivo, che costituiscono l'oggetto principale del Piano dei trasporti, realizzabile nel lungo periodo – arco temporale decennale -.

Sono previsti 3 diversi livelli del processo di redazione (o livelli di progettazione) del PUT:

- Piano generale del traffico urbano (PGTU), inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT, relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità), nonché il rispettivo regolamento viario, anche delle occupazioni di suolo pubblico (standard geometrici e tipo di controllo per i diversi tipi di strade), sia il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa, sia il loro programma generale di esecuzione (priorità di intervento per l'esecuzione del PGTU);
- Piani particolareggiati del traffico urbano, intesi quali progetti di massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro abitato, quali - a seconda delle dimensioni del centro medesimo - le circoscrizioni, i settori urbani, i quartieri o le singole zone urbane (anche come fascia di influenza dei singoli itinerari di viabilità principale), e da elaborare secondo l'ordine previsto nell'anzidetto programma generale di esecuzione del PGTU;



FINALITA'

- Piani esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti esecutivi dei Piani particolareggiati del traffico urbano. La progettazione esecutiva riguarda, di volta in volta, l'intero complesso degli interventi di un singolo Piano particolareggiato, ovvero singoli lotti funzionali della viabilità principale e/o dell'intera rete viaria di specifiche zone urbane (comprendenti una o più maglie di viabilità principale, con la relativa viabilità interna a carattere locale), facenti parte di uno stesso Piano particolareggiato.

EFFICACIA

DURATA

Il PUT viene aggiornato ogni due anni.



8.7. Piano Urbano della Mobilità

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Urbano della Mobilità
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PUM
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 24 novembre 2000, n. 340, art. 22 Linee guida per la redazione e la gestione dei piani urbani della mobilità (PUM) – Allegato al Piano generale dei trasporti, approvato con D.P.R. 14 marzo 2001
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	I soggetti beneficiari dei finanziamenti e, quindi, che hanno la necessità di redigere i PUM, sono gli agglomerati urbani che superano la soglia di 100.000 abitanti. Essi, pertanto, possono essere: - singoli Comuni o aggregazione di Comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

- Province aggreganti comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, di intesa con i Comuni interessati;
- Regioni, nel caso di distretti insediativi che richiedono il rafforzamento delle relazioni di complementarità e sinergia tra i singoli centri (aree metropolitane di tipo policentrico o diffuso).

PROCEDURE

Con il PUM Comuni, aggregazioni di Comuni, Province e Regioni possono richiedere finanziamenti all'autorità centrale per interventi atti a conseguire gli obiettivi generali previsti dal governo ai quali possono aggiungersi altri obiettivi delle amministrazioni locali. Il Richiedente, al fine di conseguire nel proprio ambito territoriale gli obiettivi di riorganizzazione e di sviluppo del sistema dei trasporti, non è più vincolato nella scelta degli investimenti a seconda che siano previsti finanziamenti per questo o quel tipo di infrastruttura di trasporto (metropolitane, tram, strade, parcheggi ecc.), ma potrà decidere liberamente quali opere o mix di esse siano preferibili nell'ambito urbano di sua competenza al fine di conseguire gli obiettivi di piano. I finanziamenti, quindi, sono non più "per opere" ma "per obiettivi".

Per accedere ai finanziamenti il PUM dovrà avere ottenuto dalla Regione competente il parere favorevole di coerenza e compatibilità con i piani regionali. Per tale parere occorre prevedere tempi ragionevolmente brevi (30 – 60gg) e attuare la procedura del "silenzio-assenso". Le procedure di accesso ai finanziamenti possono essere attivate con richieste in modo standardizzato a cadenza annuale (sulla base della Legge finanziaria di ogni anno).

FINALITA'

Le finalità di piano sono:

- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione;
- assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
- ridurre i consumi energetici;
- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;
- minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata e moderare il traffico;
- incrementare la capacità di trasporto;

FINALITA'

- aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing;
- ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane.

Il PUM è un progetto del sistema della mobilità comprendente l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città.

Esso comprende, oltre alle opere già esistenti, un insieme di investimenti e di innovazioni organizzativo-gestionali da attuarsi per fasi in un arco temporale non superiore a 10 anni. Gli investimenti per il trasporto collettivo possono riferirsi ad infrastrutture, impianti, tecnologie e veicoli, mentre per il trasporto privato solo ad infrastrutture, impianti e tecnologie; le innovazioni organizzativo-gestionali sono conseguenti agli investimenti previsti.

Il PUM si coordina con il PUT (Piano Urbano del Traffico) e con il PUP (Programma Urbano dei Parcheggi).

EFFICACIA

DURATA

Non superiore a 10 anni.

8.8. Programma Urbano dei Parcheggi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Urbano dei Parcheggi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PUP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 3
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	Sono tenuti ad elaborare il PUP i comuni appositamente individuati dalle regioni.
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	L'adozione del programma è comunale; il PUP è trasmesso entro i successivi 30gg alla Regione, che, entro 30gg, lo approva.

FINALITA'

Il programma contiene la localizzazione dei parcheggi, il loro dimensionamento, la priorità degli interventi ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

Il PUP è corredato dalle previsioni economiche e finanziarie.

EFFICACIA

L'approvazione del programma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste. Se il programma è in contrasto con gli strumenti urbanistici, ne costituisce variante.

DURATA

I Comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi previsti dal PUP che verranno attivati.



8.9. Programma della Rete Ciclopedonale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma della Rete Ciclopedonale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PCP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. n. 208/1991 D.P.C.M. 23/3/1995 D.M. n. 467/1992 D.M. 25 marzo 1993 Circolare n. 432/1993
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge il PCP deve essere adottato; entro il termine suddetto deve essere trasmesso alla Regione che entro i successivi 60 giorni lo approva e salva deliberazione di rigetto, lo trasmette al Ministero delle AA.UU., indicando le priorità d'intervento. Mancando la deliberazione di rigetto, si forma il silenzio-assenso e, al termine dei 60 giorni, il PCP s'intende approvato. Se la Regione non si pronuncia entro i successivi 10 giorni il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco con apposito decreto e comunicazione al Ministero AA.UU.

FINALITA'

Eliminazione delle cause di congestione dei centri urbani e sue ripercussioni sulla vivibilità e sulla salute pubblica tramite l'incentivazione all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativo tra cui, per gli spostamenti urbani di breve e media distanza, la bicicletta.

EFFICACIA

Comuni capoluoghi di provincia e quelli elencati dalle Regioni.

DURATA

NOTE

La L. n. 208/1991 esaurirà i suoi effetti con l'esaurirsi del fondo di dotazione (salvo rifinanziamento). Tuttavia ogni Comune può dotarsi di un PCP anche fuori dell'ambito di applicazione della legge predetta; in questo caso si segue la procedura ordinaria prevista per le opere di pubblica utilità. Nel caso in cui il PCP sia difforme dagli strumenti urbanistici vigenti, la deliberazione di CC che approva il PCP stesso costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e viene approvata contestualmente ad esso. Questa variante speciale non è automatica, invece, di programmi redatti e adottati da Comuni non ammessi al finanziamento previsto dalla L. n. 208/1991; in questo caso s'impongono le varianti preventive agli strumenti stessi.

9. ENERGIA

9.1. Piano Energetico Nazionale in Materia di Uso Razionale dell'Energia, di Risparmio Energetico e di Sviluppo delle Fonti Rinnovabili di Energia

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PEN
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Il Piano Energetico Nazionale fu approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988. Le seguenti leggi costituiscono le norme di attuazione: l. 9 gennaio 1991, n. 9 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali") l. 9 gennaio 1991, n. 10 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia")

NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- nazionale

Teoricamente, il piano può riguardare anche solo determinate parti del territorio regionale oppure solo determinati settori funzionali.

PROCEDURE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano energetico nazionale il 10 agosto 1988. Successive leggi ne hanno formulato le norme di attuazione. Le Regioni e le province autonome devono predisporre Piani energetici regionali: individuano dapprima i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. In seguito, d'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei suddetti bacini ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

FINALITA'

Il Piano energetico nazionale ha la funzione di promuovere l'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, di adottare norme per gli autoproduttori, di promuovere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione



FINALITA'

della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

I piani regionali o provinciali devono contenere:

- il bilancio energetico regionale o provinciale;
- l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
- la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
- la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativa alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
- la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
- le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a 10 megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.

EFFICACIA

I piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

DURATA



9.2. Programma Triennale di Sviluppo Sostenibile della Rete di Trasmissione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Triennale di Sviluppo Sostenibile della Rete di Trasmissione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Decreto MICA (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) del 17 luglio 2000, art. 9
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La Concessionaria (GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.) delibera il programma triennale sentiti i soggetti proprietari o aventi la disponibilità delle reti di trasmissione e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, all'Amministrazione che, entro i successivi sessanta giorni, verifica la



PROCEDURE

rispondenza del programma alle norme di legge, agli indirizzi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 ed agli obiettivi derivanti dalla convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni. Decorso i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il programma si intende approvato.

FINALITA'

Il Programma contiene le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e gli interventi da attuare nel triennio successivo, definite anche sulla base:

- dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato;
- della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio;
- delle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;
- delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale formulate dagli aventi diritto;
- delle eventuali richieste di interventi sulla rete di trasmissione nazionale formulate dai proprietari degli impianti costituenti la rete medesima.

EFFICACIA

DURATA

Il piano è triennale scorrevole (durata triennale, ma soggetto ad aggiornamenti annuali).



10. TELECOMUNICAZIONI

10.1. Piano Nazionale delle Frequenze

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Nazionale delle Frequenze
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> telecomunicazioni	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.M. 28 febbraio 2000 - "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2000, n. 65, S.O.) D.M. 5 aprile 2001 - "Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2001, n. 87). D.M. 8 luglio 2002 - "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze" (pubblicato nella G.U. 20 luglio 2002, S.O. n. 146) <u>Normativa collegata:</u> Decreto 10 settembre 1998, n. 381 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2001, n. 55).



<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	
<input type="checkbox"/> FINALITA'	<p>Le finalità del piano sono :</p> <ul style="list-style-type: none">- assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;- promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;- assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	
<input type="checkbox"/> DURATA	<p>Il piano deve essere revisionato, su iniziativa del Ministero delle comunicazioni, ogni 3 anni.</p>



11. INDUSTRIA

11.1. Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	(ASI)
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> industria	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge 17 luglio 1942, n. 1150. Legge Urbanistica. Articolo 5. Piani Territoriali di Coordinamento. Legge 29 luglio 1957, n. 634. Provvedimenti per il Mezzogiorno. Articolo 21: I Consorzi per lo Sviluppo Industriale. DPR 6 marzo 1978, n. 218. Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Articolo 51: Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriali. Legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Articolo 36: Consorzi di sviluppo industriale.



<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Redatti a cura dei Consorzi. Approvati con provvedimento dei competenti organi regionali
<input type="checkbox"/> FINALITA'	Attribuisce ai Consorzi la competenza di elaborare e gestire Strumenti Urbanistici Tematici Territoriali. I Piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento.
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	
<input type="checkbox"/> DURATA	

12. SERVIZI E COMMERCIO

12.1. Programma delle Strutture di Vendita

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma delle Strutture di Vendita
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 D. Lgs. n. 114/1998 Circolare n. 3463/1999
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	



PROCEDURE

L'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 dispone l'adeguamento degli strumenti urbanistici, ma non l'adozione di loro varianti; le Regioni in piena autonomia possono, quindi, indicare le procedure più adatte a che gli insediamenti commerciali si sviluppino con il minimo impatto territoriale ed ambientale. Devono infine fissare il termine (non superiore a 180 giorni) entro cui i Comuni devono adeguare alle disposizioni regionali i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi; l'eventuale inadempienza fa scattare l'intervento sostitutivo. La formale variante urbanistica è necessaria solo se occorre apportare allo strumento urbanistico modifiche sostanziali, altrimenti basta una semplice delibera di riallineamento delle previsioni relative alla localizzazione delle strutture commerciali ed alle prescrizioni che queste devono rispettare.

FINALITA'

Il piano/programma è preordinato alla trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, tutela del consumatore e favorisce l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, il pluralismo e l'equilibrio delle diverse forme tipologiche delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita. In attuazione di un trattato CEE l'obiettivo è quello di programmare e regolare, senza impedirne il libero esercizio, le attività commerciali, anche nell'interesse dei consumatori. Il compito di definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali è attribuito alle Regioni; i Comuni sono impegnati ad adeguare a tali indirizzi i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tra gli obiettivi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 c'è anche quello di esaltare il ruolo del commercio nella rivitalizzazione dei centri storici, nel recupero delle zone urbane degradate, nel rafforzamento delle aree demograficamente fragili (montane, rurali, insulari) facendolo diventare uno strumento strategico di restauro territoriale, di ristrutturazione urbanistica e di marketing urbano.

EFFICACIA

DURATA

NOTE

L'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 contiene anche innovativi indirizzi di natura urbanistica ed ambientale, mirati da un lato a difendere l'ambiente ed il patrimonio storico-artistico degli abitanti dall'aggressione, spesso disinvolta, della rete distributiva, specie della grande; dall'altro, a garantire alla rete distributiva le dotazioni di spazi (pedonali, verdi e di sosta) necessarie per massimizzare la produttività e garantire lo sviluppo.

La programmazione commerciale avviene, con il nuovo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, secondo scelte urbanistiche aventi lo scopo di guidare la libera localizzazione dei vari tipi di strutture di vendita.

12.2. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PUGSS
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”; contiene le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, al fine di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale <input checked="" type="checkbox"/> provinciale <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti o interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale, sono tenuti a redigere un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le aziende e le imprese erogatrici di servizi, denominato Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS). Esso farà parte del Piano regolatore generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico. Le regioni possono individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali a particolare sensibilità ambientale da sottoporre a tale obbligo.

FINALITA'

L'obiettivo primario è quello di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, finalità perseguita anche dalla nuova proposta di legge regionale, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare il disagio alla popolazione dell'area interessata ai lavori ed alle attività commerciali presenti. Si vuole evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonché l'impatto visivo al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo termine. Allo scopo di minimizzare l'impatto ambientale, la realizzazione delle strutture per la posa di impianti tecnologici, nelle aree di nuovo insediamento, deve avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture secondo progetti e modalità approvati dal comune d'intesa con le aziende. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana.

FINALITA'

Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi:

- reti di acquedotti;
- reti elettriche di distribuzione;
- reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori, ecc.);
- reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
- reti di teleriscaldamento;
- condutture del gas.

EFFICACIA

Nelle more della realizzazione del "Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo", i comuni, di concerto con gli altri "enti" devono, con cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi necessari sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal Piano regolatore generale e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle aziende e alle imprese erogatrici di servizi, che dovranno presentare ai comuni e/o agli "enti" entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.

DURATA

E' prevista una revisione triennale del PUGSS, in linea con la Programmazione triennale dei lavori pubblici.



13. ACQUA

13.1. Piano Generale di Risanamento delle Acque (o Piano Nazionale di Risanamento delle Acque)

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Generale di Risanamento delle Acque (o Piano Nazionale di Risanamento delle Acque)
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (aggiornato con le modifiche del <u>d.lgs 18 agosto 2000, n. 258</u> ; della legge <u>23 dicembre 2000, n. 388</u> ; della <u>legge 28 dicembre 2001, n. 448</u> ; della <u>legge 31 luglio 2002, n. 179</u>); il decreto abroga la l. 10 maggio 1976, n. 319 (come modificata dalla l. 24 dicembre 1979, n. 650 e dal D.L. 17 marzo 1995, n. 79), che aveva introdotto i piani regionali di risanamento delle acque.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

nazionale

Il Piano generale di Risanamento delle Acque doveva essere redatto sulla base di piani regionali.

PROCEDURE

Allo Stato compete la redazione del Piano generale di risanamento delle acque, sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei Piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale.

Alle Regioni compete la redazione dei Piani regionali di risanamento delle acque. Ciascuna Regione, sentiti i Comuni interessati, doveva predisporre ed inviare ad un apposito comitato interministeriale (costituito dai ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità) il proprio piano regionale di risanamento delle acque.

FINALITA'

I Piani regionali di risanamento delle acque costituiscono la base per la redazione del Piano generale di risanamento delle acque di competenza dello Stato.

Il piano regionale di risanamento delle acque deve essere così articolato:

- rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
- individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione e definizione delle relative priorità di realizzazione;
- definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;
- indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle relative strutture tecnico - amministrative e di controllo degli scarichi.

EFFICACIA



DURATA

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque devono essere conseguiti entro e non oltre 10 anni dall'entrata in vigore della l. 319/76.

NOTE

Il piano era previsto da una legge ora abrogata.



13.2. Piano di Tutela delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Tutela delle Acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 44 (aggiornato con le modifiche del <u>d.lgs 18 agosto 2000, n. 258</u> ; della legge <u>23 dicembre 2000, n. 388</u> ; della <u>legge 28 dicembre 2001, n. 448</u> ; della <u>legge 31 luglio 2002, n. 179</u>)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le Province e le autorità d'ambito, devono definire gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le Regioni, sentite le Province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano le Autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità stabiliti, esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Per i bacini regionali le Regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

FINALITA'

Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi prefissati, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. A tal fine il piano contiene:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.



FINALITA'

Tutti gli aggiornamenti dovranno includere:

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare;
2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali;
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;
4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.

EFFICACIA

DURATA

Il piano di tutela delle acque viene aggiornato periodicamente.

NOTE

Recepita la direttiva 2000/60/CE (entro il 22 dicembre 2003) il Piano di tutela delle acque verrà sostituito dal Piano di gestione delle acque.

Entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo.

Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a:

- prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo;
- preservare le zone protette.

14. ARIA

14.1. Piano di Risanamento e di Tutela della Qualità dell'Aria

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Risanamento e di Tutela della Qualità dell'Aria
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRQA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Qualità dell'aria
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 3-4 (attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203) D.M. 20 maggio 1991 (criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, artt. 7-9 (attuazione della direttiva 96/52/CE) D.M. 2 aprile 2002, n. 60 (recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	I piani di risanamento regionali devono essere integrati da strumenti di tipo attuativo, che li specificano per determinate zone ed individuano gli interventi attraverso i quali viene attuato. Tali strumenti sono: i Piani d'azione (nelle zone critiche in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme), i Piani integrati (nelle zone e negli



agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite), i Piani di mantenimento della qualità dell'aria (nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi).

LIVELLO TERRITORIALE

- nazionale
 regionale

Il piano nazionale è predisposto sulla base dei piani regionali.
Il piano regionale, pur riguardando l'intero territorio regionale, può essere attuato per parti riferentisi a porzioni limitate del territorio o a tipologie di impianti per i quali si richiedano interventi correttivi a carattere prioritario.

PROCEDURE

Il Ministro dell'ambiente deve redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria, sulla base dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, previa verifica della loro compatibilità. Deve inoltre predisporre i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (formulati con DM 20 maggio 1991).

E' di competenza delle regioni:

- a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
- c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

PROCEDURE

- d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
- e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
- f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

FINALITA'

Finalità dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria sono il rilevamento, la prevenzione, la conservazione e il risanamento del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

I piani sono lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle attività antropiche con emissioni in atmosfera sia convogliate che diffuse e hanno come obiettivo primario la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

I piani hanno come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si abbia il superamento o rischio di superamento delle norme per la qualità dell'aria e tendono a garantire la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico mediante un'azione di prevenzione mirata alla studio e alla messa in opera di interventi che promuovano il miglioramento complessivo della qualità dell'aria.

A tali fini le autorità regionali devono provvedere, nell'ambito del piano, a:

- a) formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio;



FINALITA'

- b) sviluppare e/o tenere conto di piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
- c) sviluppare e/o tenere conto di piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- d) individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale;
- e) tenere conto degli eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

EFFICACIA

Il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria si propone come piano quadro della regione, anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione regionale; in una prima fase di elaborazione del piano potranno essere sviluppati parti di piano o singoli piani a livello di settore territoriale o industriale o civile. I suddetti piani di settore o parti di piano opereranno come piani stralcio del piano generale.

Il piano generale e i piani stralcio dovranno contenere l'indicazione dei tempi per l'attuazione dei vari adempimenti in essi previsti.

DURATA

Il piano regionale deve essere aggiornato ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nelle caratteristiche del territorio nonché delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell'aria.



14.2. Piano Regionale Triennale di Intervento per la Bonifica dell’Inquinamento Acustico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale Triennale di Intervento per la Bonifica dell’Inquinamento Acustico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 4, comma 2 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il piano è predisposto dalle Regioni.



FINALITA'

Le Regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un Piano Regionale Triennale di Intervento per la Bonifica dall'Inquinamento Acustico.

EFFICACIA

I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al presente piano regionale.

DURATA

La durata è triennale



14.3. Piano di Risanamento Acustico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Risanamento Acustico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 7 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Nel caso di superamento dei valori di attenzione (di rumore), i Comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti in materia ambientale.

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio comunale.

FINALITA'

I piani recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali adottati dallo Stato e dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

I piani devono contenere:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

EFFICACIA

DURATA

14.4. Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore delle Infrastrutture di Trasporto

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore delle Infrastrutture di Trasporto
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 5 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ad abbattimento del rumore.



FINALITA'

La finalità è il contenimento e l'abbattimento del rumore derivante dalle emissioni delle infrastrutture di trasporto. Tali piani devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per l'ANAS tale quota è del 1,5%.
Nel caso di servizi pubblici essenziale, tali piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali) la cui adozione è di competenza dello Stato.

EFFICACIA

DURATA



14.5. Piano di Risanamento Acustico delle Imprese

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Risanamento Acustico delle Imprese
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 3 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”) l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 15, comma 2 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico entro il termine di 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale. Il piano deve essere esaminato dalla Regione, che, entro 6 mesi, sentiti il Comune e la USSL competenti, può apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso tale periodo il piano si intende approvato a tutti gli effetti.

FINALITA'

La finalità è il risanamento acustico relativo alle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti di impresa.
Nel piano deve essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme vigenti.

EFFICACIA

DURATA

15. SUOLO

15.1. Piano di Bacino

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Bacino
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	Il Piano di Bacino ha valore di piano territoriale di settore.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l. 18 maggio 1989, n. 183, artt. 17-20, modificata dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale <input checked="" type="checkbox"/> regionale	Il Piano di Bacino può essere di rilievo nazionale, di rilievo interregionale o di rilievo regionale. I Piani possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

PROCEDURE

PIANO DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE (art.18, l. 183/89)

Sono elaborati dai comitati tecnici e adottati dai comitati istituzionali.

Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il progetto è altresì trasmesso al comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri. Entro 90gg il comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino; trascorso il termine il parere si intende favorevole. Le eventuali osservazioni del comitato sono trasmesse alle regioni interessate ai fini di eventuali controdeduzioni.

Per 45gg dopo l'adozione il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione. Per 45gg osservazioni sul progetto possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente.

Entro i successivi 30gg le regioni si esprimono su tutte le osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano.

Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri, adotta il piano di bacino.

L'approvazione dei piani è di competenza del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici ovvero del comitato dei ministri e previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il comitato nazionale per la difesa del suolo e previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

PIANO DI BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE (art.19, l. 183/89)

In questo caso si segue la procedura precedente tranne che per l'approvazione. Quest'ultima è infatti di competenza delle Regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, per le parti di rispettiva competenza territoriale. Entro i successivi 60gg il piano di bacino viene trasmesso al comitato nazionale per la difesa del suolo.

PROCEDURE

PIANO DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE (art.20, l. 183/89)

Le Regioni provvedono alla disciplina, all'elaborazione ed all'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale. Le regioni possono anche elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva.

Se in un bacino di rilievo regionale sono compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte rispettiva di competenza territoriale.

Entro 60gg dell'adozione il piano è trasmesso al comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri.

FINALITA'

Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Le finalità di piano sono assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali.

I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sub-bacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti del piano. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

EFFICACIA

I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti provvedono entro 12 mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla l. 27 dicembre 1977, n. 984, i piani di risanamento delle acque (ex l. 10 maggio 1976, n. 319), i piani di smaltimento dei rifiuti (ex d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915), i piani territoriali paesistici, i piani di disinquinamento (ex l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 7), i piani generali di bonifica.

Le disposizioni del Piano approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove espressamente dichiarato dal piano.

DURATA



15.2. Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piani Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PAI
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	E' un piano individuato da una legge regionale di settore (delle aree protette) con effetti di piano paesistico coordinato, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale. Ha inoltre effetti di piano territoriale regionale.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<p>l. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter, modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (prevede la possibilità di redigere ed approvare i piani di bacino anche per sottobacini o stralci relativi a settori funzionali)</p> <p>l. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1 (sui piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio), modificata dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, art. 9 e dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 6</p> <p>Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile 2001 (approvazione del PAI)</p>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	

LIVELLO TERRITORIALE

- nazionale
 regionale

PROCEDURE

Entro il 30 giugno 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non abbiano già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Entro il 31 ottobre 1999 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della l. 183/89, approvano, ove non abbiano già provveduto, piani straordinari per rimuovere le situazioni a rischio più elevato.

Le procedure sono analoghe a quelle dei piani di bacino, indicate nella l. 183/89.

FINALITA'

Il comma 6-ter dell'art. 17 della l. 183/89 introduce quale strumento di pianificazione settoriale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, i Piani stralcio.

I piani stralcio dell'Autorità di bacino sono:

1. PS 45 - piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione;
2. PSFF - piano stralcio delle fasce fluviali;
3. PAI – piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Il PAI rappresenta l'atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione parziale, il PS 45 e il PSFF.

FINALITA'

Rispetto a questi Piani stralcio, il PAI contiene, per l'intero bacino:

1. il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo, sui versanti e sui corsi d'acqua non individuati per carenze informative nel PS 45 e che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle leggi collegate all'evento di piena del '94 (leggi 22/95, 35/95, 185/92);
2. l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
3. la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti principalmente dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico:
 - a) a completamento della delimitazione delle fasce fluviali ai rimanenti corsi d'acqua principali del bacino, per i quali assume la normativa (relativa alla regolamentazione degli usi del suolo e degli interventi nei territori fluviali delimitati) già approvata nell'ambito del PSFF;
 - b) con riferimento all'individuazione e alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella restante parte del territorio collinare e montano, conformamente a quanto previsto dalla l. 3 agosto 1998, n. 267.

I piani stralcio contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime.

I piani straordinari sono finalizzati a rimuovere le situazioni più a rischio e ricomprendono le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Essi contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.



EFFICACIA

I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli enti locali, di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente piano. Di conseguenza, le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4 della l. 183/89, alle prescrizioni del piano stralcio.

Le disposizioni del Piano approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove espressamente dichiarato dal piano.

DURATA

[Empty rectangular box for duration information]



15.3. Piani Stralcio delle Fasce Fluviali

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piani Stralcio delle Fasce Fluviali
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PSFF
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> suolo	Assetto idrogeologico
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 D.P.C.M. 24 luglio 1998 ("Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali per il Bacino del fiume Po") Deliberazione n. 7/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po (adozione della variante di PSFF per il Bacino del Po)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	Infraregionale / regionale / provinciale



regionale



PROCEDURE

Le procedure sono analoghe a quelle dei piani di bacino, indicate nella l. 183/89.

FINALITA'

L'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, al comma 6-ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate, rispetto ai contenuti del piano di bacino, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

Il comma 6-ter dell'art. 17 della l. 183/89 introduce quale strumento di pianificazione settoriale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, i Piani stralcio.

I piani stralcio dell'Autorità di bacino sono:

1. PS 45 - piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione;
2. PSFF - piano stralcio delle fasce fluviali;
3. PAI – piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Il PSFF per il Bacino del fiume Po contiene la definizione dell'assetto progettuale e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali relativamente ai corsi d'acqua piemontesi e all'asta del fiume Po.

EFFICACIA

DURATA



16. AREE PROTETTE/BIODIVERSITÀ

16.1. Piano per il Parco

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per il Parco
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge 6 dicembre 1991 n.394
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	

PROCEDURE

I piani sono predisposti dall'Ente Parco.
Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e d'intesa con l'Ente parco e i comuni interessati (per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) comma 2 art 12 della legge 394/1191) procede all' emanazione del provvedimento di approvazione.
Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

FINALITA'

L'ente Parco nel tutelare i valori naturali ed ambientali deve predisporre il piano del parco, il quale deve disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.



EFFICACIA

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

DURATA

Ogni 10 anni è prevista la sua revisione.

16.2. Piano di Gestione della Riserva

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Gestione della Riserva
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge 6 dicembre 1991 n.394
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> nazionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.



FINALITA'

EFFICACIA

DURATA



17. RIFIUTI

17.1. Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRBAC
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	Bonifica dei siti contaminati
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, art. 17 l. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 3 D.M. 25 Ottobre 1999, n° 471 (“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n° 22, e successive modificazioni e integrazioni”) D.M. 18 settembre 2001, n. 468 (“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

PROCEDURE

Il Ministero dell'Ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

FINALITA'

Finalità di programma è la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni.

Il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse.

Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'Ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

- a) Venezia (Porto Marghera);
- b) Napoli orientale;
- c) Gela e Priolo;
- d) Manfredonia;
- e) Brindisi;
- f) Taranto;
- g) Cengio e Saliceto;
- h) Piombino;
- i) Massa e Carrara;
- l) Casal Monferrato;



FINALITA'

- m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
- n) Pitelli (La Spezia);
- o) Balangero;
- p) Pieve Vergonte.

Il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del programma, determina inoltre le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le suddette attività il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.) e delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.).

Il programma nazionale provvede in particolare alla:

- a) individuazione degli interventi di interesse nazionale;
- b) definizione degli interventi prioritari;
- c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
- d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;
- e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;
- f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
- g) individuazione delle fonti di finanziamento;
- h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi a siti individuati di interesse nazionale.



FINALITA'

Sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano già stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.

EFFICACIA

Empty rectangular box for the EFFICACIA response.

DURATA

Empty rectangular box for the DURATA response.



17.2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22 e s.m.i.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	Le regioni, sentite le province ed i comuni, predispongono i piani di gestione dei rifiuti, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

PROCEDURE

La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22/97; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

In caso di inutile decorso del termine di due anni e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

FINALITA'

I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

Il piano prevede:

- le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
- le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;



FINALITA'

- le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
- le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
- la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

EFFICACIA

Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

DURATA